



COMUNE DI FIRENZUOLA

PROVINCIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

***Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del
30.01.2013 modificato con delibera del C.C. n. 28/2014
– 60/2020 -84/2023 e 15/2024***

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMARI

Art. 1: Finalità delle norme

Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

Art. 2: Competenze del servizio

Il servizio di polizia mortuaria e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, del personale sanitario dell'A.S.L., dei medici necroscopi, degli operatori dei cimiteri, del Personale della Polizia Municipali e di ogni altro dipendente assegnato, nella dotazione organica del Comune, al servizio stesso, nonché di personale esterno.

La A.S.L. competente vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3: Denuncia dei decessi

1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:

- da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
- dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.

L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

2. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, nell'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 4: Denuncia decessi accidentali o delittuosi

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che possano giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Art. 5: Denuncia della causa di morte

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.

4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

5. La scheda di morte ha esclusivamente finalità statistiche.

6. A cura del Comune, presso l'ufficio competente, dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno.

Art. 6: Comunicazione decessi dovuti a reati

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 7: Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria locale competente per territorio.

1. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del

materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 8: Decesso di persona fuori della sua dimora

1. Qualora la morte di una persona avvenga fuori dalla sua dimora ed i parenti chiedano di trasportarvela, il Sindaco su parere del Servizio di Igiene Pubblica può consentire la rimozione ed il trasporto, salvo il preventivo nulla osta dell'autorità giudiziaria, ove occorra e sempreché il luogo di destinazione si trovi nel territorio del Comune.
2. In casi speciali può autorizzare il trasporto in sede diversa dal domicilio del defunto.
3. Il trasporto deve essere effettuato con carro funebre e con le cautele disposte dal Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., anche per il regolare rispetto del periodo di osservazione.

Art. 9: Medico necroscopo

1. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo apposito certificato. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla A.S.L. competente.
2. I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

Art. 10: Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
 2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - la visita necroscopica;
 - il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - la deposizione delle ossa in ossario comune,
 - la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico; in tal caso il feretro deve presentare le caratteristiche di sobrietà, con aspetto dignitoso e privo di fregi.
- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale.

CAPO III AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO

Art. 11: Autorizzazioni alla sepoltura

1. Non si può dar luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta.
3. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso,
4. salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e comunque non oltre le trenta ore.
5. Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.
6. Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere è stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte.

Art. 12: Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

Art. 13: Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla A.S.L..

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 14: Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 644/75 e successive modifiche.

Art. 15: Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 16: Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva diffusa o per iniziato stato di putrefazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusa o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 17: Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusa il direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 18: Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla A.S.L. competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 19: Deposito di osservazione

2. Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia.

3. Negli appositi locali adibiti ed attrezzati a obitorio di cui il Comune ha la disponibilità si dovranno ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme delle persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) morte in strutture socio/sanitarie;

d) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Art. 20: Trasporto salme al deposito di osservazione

1. Il trasporto delle salme dal luogo di decesso al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 21: Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione è permesso ai parenti ed ai familiari di assistere le salme, anche

al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 22: Depositi ed obitori speciali

Il Comune potrà utilizzare eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

CAPO V SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 23: Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico – Autopsie – Trattamenti per la conservazione dei cadaveri

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, alle norme in detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

Art. 24: Deposizione del cadavere nel feretro

1. Il cadavere deposto nel feretro deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 25: Obbligo del feretro individuale

1. Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.
2. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 26: Caratteristiche feretri per inumazioni

1. I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.
2. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
3. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.
4. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
5. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con buon mastice.
6. Ogni cassa porterà il timbro, con indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
7. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 27: Divieto di uso di materiale nonbiodegradabile

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
3. E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
4. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa le inumazioni potranno essere eseguite solo se la cassa metallica sia posta all'esterno.

Art. 28: Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

1. Per il trasporto da un comune ad un altro Comune che disti non più di 100 Km, salvo che si tratti di morti per malattie infettivo-diffusive e sempre che il trasporto dal luogo del deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
2. Le prescrizioni stesse, peraltro, non sono applicabili per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art. 29: Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

1. Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di tavole di legno massiccio e l'altra di metallo.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno, o che sia da questa racchiusa, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660 se di zinco e mm. 1,5, se di piombo.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
5. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, tra loro congiunte saldamente con collante di sicura e duratura presa.
6. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
7. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.
10. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. Saldamente fissate mediante chiodi o viti.
11. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Art. 30: Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 D.P.R. 285/90, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 31: Chiusura del feretro per trasporto di salma

1. La responsabilità del corretto confezionamento del feretro e della chiusura della salma nello stesso è ordinariamente demandata alle Imprese Funebri incaricate del trasporto.
2. In particolare, per il trasporto di salma in altro Comune, dette Imprese dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione dalla quale risulti che per le operazioni di chiusura della salma e confezionamento del feretro sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge (anche in merito ad eventuale trattamento conservativo della salma stessa) e che la cassa o le casse risultano conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 26, 27 e 29 del presente regolamento.
3. Tale dichiarazione deve essere allegata (quale parte integrante) alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere ed essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 32: Fornitura gratuita dei feretri

E' a carico del Comune il trasporto delle salme per le persone i cui familiari non sono in grado di sostenere la spesa, come da apposita attestazione del Servizio Sociale, sempre e che la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice. A tal fine il Comune stipulerà una convenzione con una Impresa funebre operante sul territorio. Tale servizio comprenderà la concessione gratuita del feretro, del carro funebre e del personale di servizio.

CAPO VI TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 33: Trasporto dei cadaveri

1. trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore può farsi durante il percorso
3. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco;
4. E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte.

Art. 34: Trasporto funebre

1. Il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. La A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso. I mezzi impiegati per i trasporti funebri dovranno essere muniti di autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune ove ha sede l'impresa funebre, che ne accerti l'idoneità allo scopo, su parere conforme del competente servizio sanitario.
3. L'autorizzazione deve essere conservata sul mezzo.

Art. 35: Definizione di trasporto

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso, se avvenuto su area pubblica o all'aperto o comunque fuori dall'abitazione o da struttura sanitaria, all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

Art. 36: Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito il Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., salvo che questo non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 37: Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

1. Per il trasporto delle salme ad altro Comune che disti più di 100 km. o all'estero e viceversa, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
2. Tale trattamento è eseguito dal funzionario medico designato dall'A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.
3. Stesso provvedimento deve essere adottato in qualsiasi periodo dell'anno per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Art. 38: Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata agli operatori del cimitero.

Art. 39: Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune

1. Il trasporto di un cadavere, entro l'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli del presente capo VI.
2. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune dove deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 40: Rilascio dell'autorizzazione al trasporto

1. L'autorizzazione al trasporto di salma è rilasciata, previa domanda dei familiari interessati o dell'impresa funebre incaricata del trasporto, dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.
2. Nel caso che la morte sia avvenuta per malattia infettiva o diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radionuclidi, dovrà essere presentato il certificato con la indicazione delle prescrizioni rilasciato dal dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.;
3. Per il trasporto delle salme all'estero il Sindaco, acquisito telegraficamente il consenso dell'autorità diplomatica o consolare dello Stato di destinazione, rilascia l'autorizzazione sulla base della documentazione occorrente caso per caso e sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L..

Art. 41: Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della

Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 29, seguendo le prescrizioni dell' articolo 37.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 42: Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico provvedimento del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 39.

Art. 43: Obbligo dell'autorizzazione per il trasporto di salma fuori del Comune

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito dell'autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

2. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve rimanere in consegna al vettore.

Art. 44: Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Art. 45: Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può essere eseguito anche dai familiari richiedenti con mezzi propri, senza ricorso ai carri funebri.

2. Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco previa domanda dei familiari interessati o dall'impresa funebre incaricata del trasporto.

3. L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti documenti:

a) copia del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;

b) dichiarazione dei familiari o dell'Impresa funebre incaricata del trasporto con la quale si attesti, assumendone piena responsabilità ad ogni effetto di legge, che per le operazioni di incassatura dei resti mortali sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge e le disposizioni di cui al presente regolamento.

4. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

5. Le ossa umane e i resti assimilabili debbono essere in ogni caso raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

6. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 46: Trasporto cadaveri da e per l'estero

Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, oltre quanto stabilito all'articolo 29 del presente regolamento.

CAPO VII CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 47: Documenti d'accompagnamento al cimitero per la sepoltura

1. Nessuna salma può essere ricevuta se non sia accompagnata dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco e non può essere inumata o tumulata senza il permesso di seppellimento, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

2. Tali documenti dovranno essere consegnati agli operatori del cimitero.

Art. 48: Ricevimento cadaveri e resti mortali

1. I cimiteri del Comune ove vengono ricevute le salme per la sepoltura sono i seguenti: Firenzuola capoluogo e nelle frazioni di: Bruscoli, Montalbano, Piancaldoli, Bordignano, Caburaccia,

Casanuova, Coniale, Castelvechio, Castro San Martino, Cornacchiaia, Covigliaio, Le Valli, Moscheta, Peglio, Pietramala, Rifredo, San Pellegrino, San Piero Santerno, Tirli, Visignano e Traversa.

2. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non autosufficienti, ricoverate in residenze protette e che hanno perciò perduto la residenza nel Comune di Firenzuola, nel quale dimoravano precedentemente al ricovero;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune di cui all'art. 11 del presente regolamento;
- e) persone nate nel Comune di Firenzuola anche se al momento della morte non più ivi residenti;
- f) persone che hanno il coniuge o parenti fino al 2° grado di parentela residenti nel Comune di Firenzuola o sepolti nello stesso cimitero del Comune;
- g) chi ha avuto la residenza in vita per almeno 20 anni nel Comune di Firenzuola;
- h) le salme di persone decedute nel Comune e non reclamatione dai parenti, le quali verranno sepolte secondo le disponibilità di ricezione dei vari cimiteri comunali.

Art. 49: Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

1. Per tutti i cimiteri deve essere assicurato un servizio di custodia e di controllo.

2. L'autorizzazione alla sepoltura deve essere consegnata al responsabile del servizio dall'operatore cimiteriale.

3. Lo stesso responsabile iscrive giornalmente sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco, in doppio esemplare:

- a - le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 11, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di riconoscimento della sepoltura ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
- b - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione della sepoltura dove sono stati deposti;
- c - qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri o di resti ossei;

Art. 50: Consegna registro al Comune

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine di anno all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 51: Divieto di riapertura del feretro

Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO VIII ASSETTO DEL CIMITERO

Art. 52: Camera mortuaria

Nei cimiteri del nostro Comune fungerà da camera mortuaria, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, la Cappella stessa del cimitero.

Art. 53: Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture distinte

- 1. Il cimitero è suddiviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione decennale ed in aree per sepolture distinte.
- 2. Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale di dieci anni, dal giorno del seppellimento.
- 3. Sono distinte le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata.

Art. 54: Disposizione campi comuni

- 1. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.
- 2. Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore a dieci anni.

Art. 55: Segni funerari

1. A richiesta di parenti o altri familiari possono essere collocati sulle fosse comuni, sui tumuli e a fronte dei loculi e delle nicchie ossario, a cura e spese degli interessati, lapidi, croci o altri segni funerari, conformi per dimensioni a quanto stabilito dall'articolo 61 del presente regolamento.

2. E' fatto comunque divieto ai privati di erigere nell'ambito cimiteriale opere pesanti e/o voluminose e di fare uso di cemento armato per i lavori in muratura.
3. Trascorso il decennio dal seppellimento o allo scadere della concessione, al momento dell'esumazione od estumulazione, le croci, le lapidi e gli altri segni funerari, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà e nella disponibilità del Comune.

Art. 56: Planimetria del cimitero. Custodia e aggiornamento

1. L'ufficio competente del Comune deve essere dotato di una planimetria in scala 1/500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estese anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO IX SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 57: Scavatura e utilizzazione delle fosse per inumazione nei campi comuni

1. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 58: Numerazione ed individuazione delle fosse

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un numero progressivo.

Art. 59: Dimensione dei monumenti funebri. Fosse di inumazione

1. E' consentito, non prima di sei mesi dalla sepoltura, delimitare le fosse di inumazione degli adulti con liste di pietra, di marmo o con ringhiera in ferro battuto aventi dimensioni non maggiori di m. 1,60 X 0,60 X h. 0,20. La delimitazione delle fosse di inumazione dei bambini, realizzate nello stesso materiale prima indicato, possono avere le dimensioni massime di m. 1,10 x 0,50 x h. 0,20. Sulle sepolture, sopra indicate può essere installato un cippo o una croce avente una altezza massima da terra di cm. 80 per le tombe degli adulti e di cm 60 per i bambini. Le sepolture come sopra delimitate devono avere almeno il 40% della superficie scoperta e rifinita a terra, al fine di agevolare l'impregnamento dell'acqua piovana. La suddetta superficie potrà essere coltivata a prato o con piante floreali.
2. Non sono ammesse ulteriori liste perimetrali ed è vietata la realizzazione di sepolture completamente coperte da lastre e/o realizzate in vetro o cristallo.

Art. 60: Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 61: Fosse per inumazione. Dimensioni

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m 0,80 e debbono di stare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.
2. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono essere scavate, nella parte più profonda, per non meno di due metri; devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 62: Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa

In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro, avente le caratteristiche previste negli articoli 26 e 27 del presente regolamento.

Art. 63: Sepolture distinte e/o private: natura econcessione

1. I privati potranno ottenere in concessione, l'uso di aree o di manufatti costruiti dal Comune o tornati nella sua piena disponibilità.
2. Nel caso in cui il Comune decida di destinare parte del terreno di sua proprietà ad utilizzo dei privati, tali porzioni saranno vendute mediante apposito contratto di compravendita. Tali porzioni verranno preventivamente suddivise in lotti, i quali potranno essere acquistati esclusivamente secondo ordine progressivo, stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Le concessioni in uso dei manufatti da parte del Comune riguardano: loculi, ossari, nicchie cinerarie, tombe distinte in terra (monoposto o pluriposto), sepolture per famiglie e collettività (cappelle).
4. Per le modalità di sistemazione dei resti mortali nelle tombe distinte in terra, si rimanda all'art. 84.

Art. 64: Sistema di tumulazione

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separato. Oltre al feretro dentro ogni loculo possono essere tumulate fino a due cassette contenenti resti mortali. Fatto salvo quanto previsto dall' art. 67, l'operazione di tumulazione delle cassette contenenti resti mortali, di norma, deve essere effettuata contestualmente alla tumulazione del feretro. E' possibile depositare nei loculi, già dati in concessione, le cassette contenenti i resti mortali anche prima della tumulazione della salma cui è destinato.

2. I loculi e gli ossari possono essere costruiti a più piani sovrapposti.

3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. Le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

4. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi.

5. La chiusura del loculo deve essere realizzata con mattoni pieni e intonacata nella parte esterna.

6. E' permessa anche la chiusura con elemento in pietra naturale o gasbeton con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

Art. 65: Installazione di lapidi e monumenti funebri

1. L'installazione del monumento funebre, tanto sulle fosse di inumazione quanto sui posti distinti, è subordinata al preventivo impegno a realizzare l'opera in conformità alle modalità di allineamento delle tombe prescritte dal Comune ed alle misure fissate dal vigente regolamento.

2. Qualora, in epoca posteriore alla realizzazione del monumento venga accertato il mancato allineamento del monumento stesso o la difformità del medesimo rispetto alle prescrizioni del presente regolamento, la famiglia interessata sarà tenuta, a proprie spese, a provvedere alle modifiche ed interventi necessari per riallineare il monumento e/o ricondurlo alle dimensioni previste dal vigente regolamento.

Art. 66: Casse per le tumulazioni

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 29.

2. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

3. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto.

Art. 67: Divieto di riapertura sepolture

Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano, le sepolture distinte potranno essere riaperte:

- al termine del periodo di inumazione;
- alla scadenza della concessione;
- per ordine dell'autorità giudiziaria;
- per autorizzazione del Sindaco nei casi previsti per le estumulazioni straordinarie;
- previo saggio da praticarsi con un foro nella muratura della tumulazione, se non fuoriescono gas e/o effluvi di decomposizione della salma è possibile praticare una apertura nella parte alta della muratura per inserire all' interno del loculo delle cassette contenenti resti ossei o ceneri. Ad operazione conclusa il loculo deve essere richiuso e sigillato con muratura. L' operazione è sottoposta al pagamento della tariffa imposta dalla Giunta Comunale.

CAPO X CREMAZIONE

Art. 68: Normativa di riferimento e Crematorio

La cremazione è disciplinata dalla Legge 130/2001 e dalla Legge Regione Toscana n. 29 del 31.05.2004 e ss.mm.ii. (LRT n. 66 del 12.11.2013).

Il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, occorre avvalersi di impianti funzionanti in altri Comuni. Il pagamento è a carico dei familiari.

Art. 69: Manifestazione della volontà del defunto allacremazione

L'espressione della volontà del defunto alla cremazione, di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/90 e all'art. 3, comma 1, lettera b) della Legge 130/2011, è manifestata attraverso una delle seguenti

modalità:

- 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
- 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, fa fede la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi. dichiarata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato civile del comune di residenza, questi la inoltra immediatamente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
- 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

Art. 70: modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. Il provvedimento di autorizzazione indica gli eventuali affidatari dell'urna cineraria.
3. La cremazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della L. 130/2001, di resti mortali già sepolti o tumulati, può avvenire senza necessità di acquisire il certificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della L. 130/2001.

Art. 71: Urne cinerarie e modalità per la loro conservazione

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) tumulata in apposita cella ossario o insieme ad una salma all'interno di un loculo, con le modalità previste per i resti mortali ossei di cui all'art. 64;
 - b) inumata, qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano, esclusivamente e congiuntamente a feretro contenente un'altra salma o una ulteriore urna secondo le modalità di cui all'articolo 84 del presente regolamento; ovvero anche da sola negli apposti spazi qualora ve ne siano degli individuati all'interno dei cimiteri comunali;
 - c) conservata all'interno dei cimiteri nei luoghi di cui all'art. 80 comma 3 del DPR 285/1990, laddove gli stessi sono stati realizzati;
 - d) consegnata al soggetto affidatario previsto dall'art. 2 della L.R.T. 31.5.2004 n. 29 e ss.mm.ii.

Art. 72: Autorizzazione alla dispersione ceneri

1. La dispersione delle ceneri avviene nell'ambito dei principi della Legge nr. 130/2001 e della Legge Regionale nr. 29/2004 e ss.mm.ii.
2. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile costituisce reato ai sensi dell'art. 411 del codice penale.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento della volontà del defunto da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, espressa dal defunto o dai suoi familiari, nelle modalità indicate dall'art. 3, comma 1^a lett. b, numeri 1, 2, 3, e 4 della Legge 130/2001.
4. La dispersione delle ceneri in un comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, e il nulla osta del Comune nel quale è effettuata la dispersione.
5. Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal Comune dal quale viene imbarcata l'urna contenente le ceneri da disperdere, ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso.

Art. 72 bis : Incaricati e luoghi di dispersione ceneri

1. La dispersione delle ceneri nel Comune di Firenzuola è consentita, nel rispetto della volontà

del defunto, nei seguenti luoghi:

- a. in aree preposta alla dispersione delle ceneri nel cimitero di Firenzuola
- b. in aree aperte non antropizzate, a distanza di oltre duecento metri da centri abitati e insediamenti abitativi;
- c. nel fiume Santerno dalla confluenza con il torrente Diaterna fino al confine comunale.
- d. in aree private con il consenso dei proprietari, e fuori dai centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza dei soggetti sopra citati, dal personale autorizzato dal Comune

3. L'esecutore della dispersione delle ceneri dovrà restituire, al competente ufficio comunale, il verbale attestante il luogo, l'ora e il giorno in cui è avvenuta tale attività.

4. L'operazione di dispersione delle ceneri, escluso il caso in cui avvenga nell'area preposta all'interno del Cimitero di Firenzuola, è soggetta al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, solo se tale attività è avvenuta in presenza del personale comunale

5. Nei luoghi ove vengono disperse le ceneri è vietata l'apposizione di lapidi, targhe, monumenti e/o qualsiasi altro elemento che possa identificare il punto come "sepoltura".

Art. 73: Affidamento urna cineraria ai familiari

1. Soggetto affidatario dell'urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della l. 130 /2001.
2. Il soggetto affidatario dell'urna cineraria sottoscrive il documento previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), in cui viene indicato il luogo di destinazione dell'urna cineraria; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R.T. 29/2004.
4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto.
La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. 29/04 art. 2, 4).
5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa l'effettiva collocazione nel luogo indicato e sulle modalità di conservazione dell'urna cineraria. In caso si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione, e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale, l'Amministrazione Comunale, eventualmente previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata, imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale.
7. Dovrà essere predisposto presso l'Ufficio di Stato Civile apposito registro cimiteriale nel quale dovranno essere annotati i dati anagrafici del defunto cremato, quelli dell'affidatario, il luogo dell'affidamento, le eventuali variazioni intervenute e gli esiti degli eventuali controlli effettuati.

CAPO XI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 74: Esumazioni ed estumulazioni – Carattere

1. Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Durante tutte le operazioni di esumazione e di estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, la zona del cimitero adiacente all'intervento verrà chiusa per motivi di sicurezza e non sarà ammessa la presenza di alcuno, eccettuati i parenti dei defunti stessi, che lo richiedano.

Art. 75: Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, mediante il presente regolamento.
2. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90 e quanto previsto all'art. 128 del presente regolamento, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

3. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.
4. Nei cimiteri comunali ove esiste una ripartizione in quadri del campo comune, le esumazioni ordinarie si eseguiranno quadro per quadro allorché siano trascorsi dieci anni dall'inumazione dell'ultima salma.
5. Di tali esumazioni sarà data dal Comune comunicazione alla cittadinanza due mesi prima, previa affissione all'interno del cimitero, di appositi cartelli. I familiari interessati saranno invitati a presentarsi presso l'ufficio competente per concordare la destinazione dei resti mortali; nel caso che nessun familiare si presenti, si applicherà quanto disposto dall'art. 83, 2° e 3° comma.
6. E' consentita l'attivazione di forme alternative di informazione ai familiari ulteriori a quelle minime previste nel comma precedente e nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
7. L'esumazione ordinaria di una singola salma, è consentita a richiesta degli interessati, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, anche prima della scadenza di tutto il quadro o della fila e comunque oltre i dieci anni dalla data del seppellimento.
8. L'esumazione ordinaria di salma di minore, se in apposito quadro, potrà essere effettuata, su richiesta dei familiari, dopo venti anni dalla data di inumazione.
9. I familiari sono tenuti sin dal momento della richiesta ad acconsentire allo svolgimento di tutte quelle operazioni che si renderanno necessarie alla esumazione della salma.
10. Le spese inerenti all'eventuale ripristino del monumento funebre saranno a loro totale carico.

Art. 76 Esumazioni ordinarie: salme non mineralizzate

1. Si applicano le previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998.
2. Nel caso in cui i parenti scelgano, in alternativa alla cremazione, il seppellimento della salma nonmineralizzata questo avverrà nello stesso cimitero nel quadro in uso in quel momento per le inumazioni.

Art. 77: Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate per l'autopsia nella cappella del cimitero, all'uopo predisposta, con l'osservanza delle norme da detta autorità, eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato, che dovrà redigere apposito verbale dell'operazione eseguita e dare le disposizioni del caso.
4. In caso di esumazioni straordinarie, a richiesta dei privati, dovrà essere presentata domanda al Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione.
5. Sono a carico del richiedente le spese dell'esumazione straordinaria.
6. Tutte le operazioni preliminari relative alle esumazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei ad eccezione dei familiari che possono essere ammessi a richiesta.
7. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita con atto della Giunta.

Art. 78: Esumazioni straordinarie: limiti temporali

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettivo-contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato dichiara che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 79: Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni sono ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel loculo non inferiore a venti anni. Le stesse sono effettuate dal Comune.
2. Il Comune provvederà ad avvertire i familiari della salma interessata all'estumulazione, almeno due mesi prima dell'operazione, anche previa affissione all'interno del cimitero di appositi cartelli; i familiari interessati, se conosciuti, saranno invitati a presentarsi presso l'ufficio competente per concordare la destinazione dei resti mortali.
3. Nel caso in cui nessun familiare si sia presentato all'ufficio competente per manifestare la propria volontà circa la destinazione dei resti da esumare od estumulare, questi, dopo essere stati raccolti in apposita cassetta, saranno collocati nella Cappella del cimitero, dove resteranno per un anno a disposizione di eventuali richieste.

4. Trascorso infruttuosamente tale termine, saranno collocati nell'ossario comune a cura degli operatori.
5. E' consentita l'attivazione di forme alternative di informazione ai familiari ulteriori a quelle minime previste nel comma precedente e nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
6. Qualora la salma non risulti completamente mineralizzata, si applicano le previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998.
7. Nel caso in cui i parenti scelgano, in alternativa alla cremazione, il seppellimento della salma non mineralizzata, questo avverrà nello stesso cimitero nel quadro in uso in quel momento per le inumazioni.

Art. 80: Divieto di riduzione di salme estumulate

1. E' vietato eseguire sulle salme estumulate, non completamente mineralizzate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo o tumulo, al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria, alla A.S.L. e al Sindaco chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 81: Estumulazioni straordinarie

1. Per estumulazione straordinaria si intende l'estumulazione dei feretri effettuata prima della scadenza dei termini della concessione per trasferirli in altra sede o in altra sepoltura o per la riduzione a resti, ove possibile, della salma che vi era racchiusa.
2. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione straordinaria di feretri; il direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Qualora lo stesso direttore non constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa collocazione del feretro in idonea cassa.
4. A tale proposito dovrà essere presentata richiesta da parte dei parenti al Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto, e ragioni dell'estumulazione.
5. Tutte le operazioni preliminari relative alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei, ad eccezione dei familiari, che possono essere ammessi a richiesta.
6. E' consentito, previa autorizzazione del Sindaco, che le spoglie mortali di salme tumulate da almeno trenta anni, completamente mineralizzate, siano estumulate e raccolte in cassette di zinco di mm. 0,660 di spessore, al fine di trasferire detti resti in altra sede o di collocarli nello stesso loculo o tumulo insieme alla salma di un congiunto previa stipula di un nuovo contratto e pagamento della relativa tariffa di concessione.
7. In caso di rinvenimento di salme non mineralizzate si applicano le previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998: inumazione che avverrà nel quadro in uso in quel momento per le inumazioni, cremazione, nuova tumulazione previo ripristino dell'impermeabilità del feretro.
8. L'avvenuta mineralizzazione sarà accertata dal direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato. E' consentito previa richiesta dei parenti, la cremazione di salma tumulata da almeno trenta anni e non mineralizzata, al fine di trasferire le ceneri in altra sede o di collocarle nello stesso loculo insieme alla salma di un congiunto, previa stipula di un nuovo contratto e pagamento della relativa tariffa di concessione.
9. Tutte le estumulazioni straordinarie, fatta eccezione per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, sono soggette al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 82: Norme particolari per le estumulazioni straordinarie

1. Si applicano alle estumulazioni straordinarie le disposizioni previste dal presente regolamento per le estumulazioni straordinarie.
2. Entro un anno dalla data di morte si potrà procedere al trasferimento delle salme. Il trasferimento delle salme potrà avvenire previa richiesta del coniuge o in mancanza, del parente più prossimo del defunto. In tal caso verrà stipulato un nuovo contratto mantenendo la decorrenza del precedente e subordinando la nuova tumulazione al pagamento della tariffa prevista per la tumulazione medesima. Il trasporto verrà effettuato a cura e spese del richiedente.

Art. 83: Ossa provenienti da estumulazioni ed estumulazioni

1. Le ossa che si rinvenivano in occasione delle estumulazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano una diversa sistemazione.
2. Nel caso in cui nessun familiare si sia presentato all'ufficio competente per manifestare la propria volontà circa la destinazione dei resti da esumare od estumulare, questi, dopo essere stati raccolti in apposita cassetta, saranno collocati in appositi locali del cimitero, dove resteranno per un anno a disposizione di eventuali richieste.

3. Trascorso infruttuosamente tale termine, saranno collocati nell'ossario comune a cura degli operatori.

Art. 84: Sistemazione dei resti mortali

E' consentito, per i familiari interessati, sistemare i resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni o le ceneri derivanti dalla cremazione, posti singolarmente e/o comunque in modo distinto e ben identificabili, in apposite cassette di zinco o nelle urne cinerarie, nel seguente modo:

- o in una nicchia-ossario, ottenuta in concessione, fino al raggiungimento della capienza disponibile;
- o in un loculo o tumulo, ove già trovasi una salma, oppure in uno già dato in concessione per una futura tumulazione, fino ad un numero massimo di due cassette per loculo;
- in tombe distinte in terra (monoposto o pluriposto), ottenute in concessione, fino al numero massimo di due cassette, precisando che prima della posa della cassetta di zinco o dell'urna cineraria all'interno della tomba, dovrà essere realizzata a carico del richiedente, idonea struttura atta al contenimento dei resti con le caratteristiche previste all'articolo 76 del D.P.R. n.285 del 10/09/90, (previo pagamento di un corrispettivo stabilito con Delibera di Giunta Comunale)

Art. 85: Ossario comune

Ogni cimitero è provvisto di almeno un ossario, consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. Le ossa devono essere deposte nell'ossario comune alla rinfusa e senza nessun involucro o contenitore.

CAPO XII CONCESSIONI

Art. 86: Modalità di richiesta concessioni d'uso

1. Chiunque intenda ottenere in concessione loculi, ossari, nicchie cinerarie, tombe distinte in terra (monoposto o pluriposto), sepolture per famiglie e collettività (cappelle), deve farne richiesta all'ufficio del Comune e versare il prezzo dovuto per la concessione.
2. Per i loculi, ossari, nicchie cinerarie, tornati per qualsiasi motivo nella disponibilità del comune, per cui già utilizzati per la sepoltura di una salma o di resti mortali, il prezzo dovuto per la concessione è ribassato del 20% rispetto alla tariffa fissata dalla Giunta Comunale.
3. L'assegnazione delle sepolture di cui al comma 1 avviene per scelta dei privati sulle sepolture disponibili in ciascun lotto, quadro o fila, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione desunta dal numero di protocollo apposto sulla stessa.
4. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto amministrativo contenente le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto stesso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
la persona del concessionario;
 - l'identità delle salme da tumularvi,
 - la durata della concessione
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca;
 - l'importo corrisposto per la concessione;

Art. 87: Uso delle concessioni

1. Il diritto d'uso delle sepolture avute in concessione (loculi) è riservato all'accoglimento della salma della persona indicata nell'atto di concessione (contratto), oltre alla possibilità di tumulare nello stesso loculo fino a due cassette contenenti resti mortali o ceneri di congiunti.
2. Negli ossari è possibile tumulare i resti mortali o ceneri nel rispetto di quanto previsto all'art. 84.

Art. 88: Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, subentrano nei diritti e doveri del de cuius.

Art. 89: Rilascio delle concessioni e prenotazioni in vita

1. I loculi possono concedersi solo in presenza di salma da tumulare, in possesso dei requisiti di cui all'art. 48 c.2. In ogni caso nel contratto di concessione deve essere indicato il nominativo e i dati identificativi della persona che vi dovrà essere tumulata.
2. In deroga a quanto sopra sarà consentito acquisire in vita la concessione di un ulteriore loculo, per potervi tumulare le salme di persone legate affettivamente o da vincoli di parentela: coniuge, figli, genitori e fratelli, con la persona di cui al paragrafo precedente e che abbiano al momento della stipula del contratto almeno 70 anni di età.
3. E' consentito acquisire in vita la concessione di loculi destinati a persone che al momento della

stipula del contratto abbiano almeno 80 anni di età. Nel caso di coniugi sarà possibile acquisire contemporaneamente due loculi affiancati, purché il coniuge più giovane abbia almeno 70 anni di età.

4. La tariffa per l'acquisizione di una concessione destinata a persona ancora in vita è aumentata del 20% rispetto a quella fissata dalla Giunta Comunale.
5. E' consentito acquisire la concessione di ossari destinati ad accogliere resti mortali di salme per le quali è prevista l'esumazione o l'estumulazione entro due anni dalla stipula del contratto.
6. Gli altri tipi di concessione possono essere richiesti in ogni momento da parte di chi vi ha interesse.
- 7.

Art. 90: Durata e decorrenza delle concessioni

1. Le concessioni di loculi, ossari, tombe distinte in terra (monoposto o pluriposto), sepolture per famiglie e collettività (cappelle), sono a tempo determinato, con decorrenza dalla data del contratto ed a pagamento, secondo la tariffa stabilita con apposito atto della Giunta.
2. La durata delle concessioni è fissata:
 - a) in 90 anni per i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle);
 - b) in 50 anni per le tombe distinte in terra pluriposto;
 - c) in 50 anni per i loculi, gli ossari e le tombe distinte in terra monoposto.
3. Nei casi di cui al comma 2 lettere a), (cappelle) e b), (tombe distinte) se l'ultima salma è tumulata quando manchino meno di 30 anni alla scadenza della concessione, è consentita la proroga della concessione stessa per gli anni necessari al completamento del periodo minimo di 30 anni previsto dalla normativa per la riduzione del defunto in resti ossei.
4. La stessa previsione si applica anche nel caso di loculi quando dal momento del decesso manchino meno di 30 anni alla scadenza della concessione.
5. Tali proroghe sono soggette al pagamento della tariffa in vigore per quel tipo di concessione al momento del rinnovo da applicarsi proporzionalmente rispetto alla durata della concessione di rinnovo.
6. Le concessioni di cui ai precedenti punti rilasciate dopo l'11/02/1976 che eventualmente dovessero riportare la dicitura permanente o perpetua, ovvero non dovessero riportare termine di scadenza, sono di diritto a tempo determinato per 99 anni ai sensi del D.P.R. 803/1975.
7. Le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento rimangono assoggettate alla disciplina previgente, con durata decorrente dalla data di stipula dei contratti.
8. Per tutte le sepolture in concessione, per le quali non esiste contratto, la stessa decorre dalla data del pagamento, se esiste una ricevuta, o in caso contrario, dalla data di morte o di collocazione dei resti nella nicchia ossario da calcolarsi a partire dal decimo anno dopo la morte.

Art. 91: Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni di loculi e ossari possono essere rinnovate alla scadenza, per ivi mantenervi la sepoltura della stessa salma e/o resti mortali, per un periodo di venti anni, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo da applicarsi proporzionalmente rispetto alla durata della concessione di rinnovo.
2. Il rinnovo della concessione non sarà tuttavia consentito ogniqualvolta si verificano gravi situazioni di insufficienza del cimitero, rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
3. E' possibile riconcedere, anche prima della scadenza naturale della concessione, allo stesso concessionario o ai suoi discendenti legittimi o alle altre persone che hanno titolo sulla concessione, lo stesso loculo per potervi tumulare la salma di un congiunto, previa riduzione delle spoglie mortali della salma ivi tumulata da almeno trenta anni. Le spoglie mortali saranno raccolte in cassette di zinco di mm. 0,660 di spessore, ovvero in caso di salma non completamente mineralizzata la stessa potrà essere cremata a cura e spese dei richiedenti e potrà essere ricollocata dentro allo stesso loculo.
4. la concessione prevista al punto precedente è accordata previa stipula di un nuovo contratto e pagamento del prezzo previsto al momento ribassato del 20%, oltre agli oneri dovuti per l'estumulazione straordinaria.

Art. 92: Limitazione del diritto d'uso delle concessioni distinte

1. Fatto unicamente salvo quanto specificato al secondo comma del presente articolo, il diritto d'uso delle sepolture distinte è riservato all'accoglimento della salma o dei resti mortali indicati nell'atto di concessione.
2. Per le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e riguardanti una sepoltura distinta destinata ad accogliere la salma di persona ancora in vita al momento della stipula della concessione, ove a quest'ultima premuova un parente in linea retta entro il secondo grado, sarà facoltà del concessionario, non sussistendo opposizione da parte dell'originario destinatario della sepoltura, cedere il diritto alla sepoltura a favore della salma del pre-morto.

Art. 93: Divieto di cessione delle concessioni

Fatto salvo quanto stabilito al secondo comma dell'articolo precedente, è in ogni caso vietata, pena la

decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi forma o titolo, sia precario che definitivo.

Art. 94: Decadenza della concessione

1. La concessione del diritto d'uso decadrà alla sua naturale scadenza
2. Alla scadenza della concessione, il loculo o l'ossario concessi in uso torneranno di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il titolare della concessione possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vige il principio dell'accessione previsto dall'art. 94 del vigente codice civile.

Art. 95: Manutenzione sepolture private

1. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti per le parti da loro costruite o installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro che di sicurezza e di igiene.
3. Nel caso di sepoltura distinta abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione/acquisizione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 96: Revoca delle concessioni

1. Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente. La revoca è disposta con provvedimento motivato notificato agli interessati con le forme del codice di procedura civile.
2. Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di mesi due.
3. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie osservazioni.
4. E' data altresì facoltà di procedere alla revoca della concessione ove preminenti ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessario tale provvedimento. In tal caso l'Amministrazione Comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura a propria cura e spese, previo preavviso da notificarsi agli interessati, nelle forme del Codice di Procedura Civile, di almeno sessanta giorni.
5. Trascorsi i termini di cui sopra, senza che siano state presentate opposizioni il Sindaco adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.
6. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune e nella disponibilità del Concessionario.
7. Ove si verifichi una grave situazione di insufficienza di posti nel Cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, le concessioni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (11/02/1976), possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultimo cadavere;
8. La raccolta delle ossa, ovvero il trattamento dei resti mortali saranno effettuati con le modalità previste dal presente Regolamento e con oneri relativi alla estumulazione a carico dell'Amministrazione Comunale. E' altresì consentita la cremazione dei resti mortali rinvenuti, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/90, con oneri a carico dell'Amministrazione Comunale;

Art. 97: Retrocessione volontaria dalle concessioni

1. Qualora il concessionario intenda restituire al Comune il loculo, l'ossario o l'area avuta in concessione, perché non ha più interesse a realizzarvi o mantenervi le tumulazioni o le sepolture ivi esistenti oppure nel caso che per volontà dei parenti la salma destinata a quel loculo o a quella sepoltura sia stata sepolta in altra sede o che venga trasferita ad altra destinazione prima della naturale scadenza della concessione, ovvero intenda permutarla con altro loculo, ossario o area del cimitero, il Comune in caso di accoglimento dell'istanza è tenuto a corrispondere un equo indennizzo pari al 50% del costo al momento della restituzione, diminuito in proporzione al periodo, per il quale è stato goduto della concessione se questa era a tempo determinato.
1. Per le concessioni permanenti o a perpetuità, l'indennizzo viene calcolato nella misura del 50% del costo al momento della restituzione diminuito di un ulteriore 5% per ogni 10 anni o frazione di 10 anni di godimento della concessione oltre i 50 anni.
2. Le regole di cui ai commi precedenti non si applicano a tutti i casi ove ricorrano i presupposti per la decadenza o la revoca delle concessioni.

Art. 98: Risoluzione consensuale dei contratti diconcessione

1. Il comune, al fine di contenere la costruzione di nuovi quadri di loculi e ossari, per far fronte alle maggiori esigenze che vi sono nell' ambito dei singoli cimiteri, incentiva la risoluzione dei contratti di concessione di loculi ed ossari concessi con la formula di permanente o perpetuo o per la durata di 99 anni.
2. Per il fine di cui sopra, quando sono trascorsi 50 anni dalla morte della persona tumulata o 60 nel caso di ossari, il Comune, previa ricerca del concessionario o dei suoi discendenti o aventi titolo sulla concessione o dei discendenti del defunto, formula una proposta di risoluzione consensuale del contratto di concessione a suo tempo stipulato al fine di poter rientrare in possesso del loculo o dell' ossario per poterlo riutilizzare per una nuova sepoltura.
3. Qualora il concessionario o chi per esso, accetti la proposta, il Comune provvederà a propria cura e spese all' estumulazione della salma e alla collocazione dei resti mortali in un ossario che verrà concesso a titolo gratuito per 20 anni oltre a corrispondere un equo indennizzo pari al 20% del costo di concessione del manufatto al momento della restituzione. Qualora il concessionario o chi per esso opti, in luogo della concessione dell' ossario, per la cremazione dei resti mortali da effettuarsi a cura e spese del Comune, le ceneri verranno disperse nell' apposito spazio all' interno del cimitero. Qualora invece il concessionario acconsenta a che i resti mortali vengano depositati nell' ossario comune l' equo indennizzo sarà pari al 40% del costo al momento della restituzione.
4. Nel caso di restituzione di un ossario, l' equo indennizzo sarà pari al 20% nel caso in cui il concessionario richieda la cremazione dei resti mortali e la dispersione delle ceneri, con le modalità previste al comma precedente, oppure sarà pari al 40% nel caso in cui i resti mortali vengano depositati nell' ossario comune.

Art. 99: Estinzione naturale delle concessioni

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, secondo quanto previsto nel Capo seguente.

Art. 100: Cappelle e sepolcreti familiari

La realizzazione di cappelle e sepolture private per famiglie potranno essere realizzate in tutti i cimiteri del Comune, purché vi sia lo spazio sufficiente e che non pregiudichino la possibilità di costruire nuovi quadri di loculi o ossari ovvero impediscano la possibilità di utilizzare i campi comuni di inumazione.

Art. 101: Concessioni per la costruzione di cappelleprivate

1. Le concessioni di terreno per la costruzione di cappelle private, come già prima detto, sono a tempo determinato e di durata non superiore a 90 anni, salvo rinnovo per uno stesso periodo alla scadenza, previo pagamento del canone fissato dalla Giunta Comunale
2. Il concessionario provvede alla realizzazione delle cappelle e dei sepolcreti conformemente al progetto approvato dalla Giunta Comunale. Il prezzo della concessione del terreno è regolato dal Tariffario comunale mentre quello delle cappelle è libero.

Art. 102: Diritto di uso delle cappelle private

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, fino al terzo grado; tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
3. E' consentito il riutilizzo di loculi già occupati in tombe distinte pluriposto. Trascorso il periodo minimo di 30anni dalla prima tumulazione è possibile richiedere l'estumulazione del defunto finalizzata al riuso della sepoltura per nuovo cadavere della famiglia avente titolo. Il riuso della sepoltura è soggetto al pagamento della tariffa stabilita con atto della Giunta Comunale per le operazioni di estumulazione e tumulazione.

Art. 103: Progetti di costruzioni

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere presentati entro 6 mesi dalla concessione ed approvati su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale competente.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
4. Le concessioni in uso di aree per le realizzazioni di cappelle o tombe distinte, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro il termine indicato nell' autorizzazione ai lavori, a pena di decadenza della concessione ed

acquisizione gratuita da parte del Comune delle opere eventualmente già edificate.

Art. 104: Manutenzione delle cappelle

1. La manutenzione delle cappelle private spetta ai concessionari e comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 105: Cessione della cappella per atto tra privati.

Qualora il concessionario intenda cedere a terzi il diritto d'uso della cappella deve ottenere specifica autorizzazione da parte della Giunta Comunale. In caso di accoglimento dell'istanza l'area sulla quale è costruita la cappella tornerà nella disponibilità del Comune senza che sia dovuto alcun indennizzo, il quale la riconcederà al nuovo concessionario al prezzo vigente al momento.

Art. 106: Decadenza delle concessioni di aree ove sono costruite le cappelle

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando, per inosservanza della prescrizione, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, con pregiudizio della stabilità delle opere;
- d) quando venga accertata l'estinzione della famiglia del concessionario e non risultino notificate al Comune disposizioni a Enti o Istituzioni per la cura e la manutenzione della sepoltura;
- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi, oltre al ricorso alle pubbliche affissioni ex art. 63 D.P.R. 285/1990. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente Responsabile del Settore competente disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune e la cappella passerà nella piena disponibilità del Comune senza che nulla sia dovuto al concessionario e/o agli altri aventi titolo.

Art. 107: Sistemazione dei resti mortali e diritti sugli arredi funebri.

- 1. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli interessati possono presentare richiesta scritta al fine di rientrare in possesso degli elementi mobili quali lapidi, monumenti, ricordi, decorazioni e oggetti simili, posti sulle sepolture.
- 2. Allo scadere del termine delle concessioni, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO XIII SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 108: Soppressione cimiteri – Norme applicabili

Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 96 a 99 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90.

CAPO XIV SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

Art. 109: Sepolcri privati fuori dai cimiteri – Norme applicabili

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dei cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 105 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 110: Onoranze funebri particolari

Quando si debbano rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemeritenze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'articolo 105 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO XV

SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA

Art. 111: Custodia dei cimiteri

I cimiteri, fuori dell'orario stabilito, dovranno restare chiusi. I cimiteri, a richiesta degli interessati, dovranno essere aperti per lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 112: Orario di apertura dei cimiteri, ricevimento salme e inserimento urne e cassette

1. I cimiteri osservano il seguente orario di apertura:

Periodo invernale (1 novembre - 31 marzo):

dalle ore 8 alle ore 17 tutti i giorni;

Periodo estivo (1 aprile - 31 ottobre):

dalle ore 8 alle ore 19 tutti i giorni.

2. Il ricevimento delle salme viene effettuato secondo l'orario stabilito con delibera di Giunta Comunale

3. Potrà essere disposta la temporanea chiusura del cimitero, con necessario preavviso, per effettuare particolari operazioni di pulizia e manutenzione che potrebbero comportare eventuali pericoli per i frequentatori. Inoltre si potrà procedere a temporanee chiusure, anche senza preavviso, quando sia richiesto da condizioni che possano arrecare pregiudizio all'incolumità pubblica.

4. L'Amministrazione si riserva di modificare gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri con disposizione del Sindaco.

5. L'inserimento di urne e cassette all'interno di loculi e/o ossari deve essere preventivamente concordato con l'Ufficio comunale competente, e da quest'ultimo comunicato agli operatori cimiteriali. Potrà essere disposta la temporanea chiusura del cimitero, con necessario preavviso, per effettuare particolari operazioni di pulizia e manutenzione che potrebbero comportare eventuali pericoli per i frequentatori. Inoltre si potrà procedere a temporanee chiusure, anche senza preavviso, quando sia richiesto da condizioni che possano arrecare pregiudizio all'incolumità pubblica.

L'Amministrazione si riserva di modificare gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri con disposizione del Sindaco.

Art. 113: Sepoltura e tumulazione delle salme

1. La sepoltura e la tumulazione delle salme viene effettuata nei soli giorni feriali, contestualmente all'arrivo della salma al cimitero fino a trenta minuti prima della scadenza dell'orario di ricevimento. Le salme non sepolte e/o tumulate contestualmente all'arrivo al cimitero verranno sepolte e/o tumulate durante la mattina del primo giorno feriale utile.

2. Qualora si verificassero casi particolari che presentino problemi igienico-sanitari, la ricezione, la sepoltura e/o tumulazione delle salme possono avvenire anche in giorni e orari diversi da quelli sopra previsti. Questi casi dovranno sempre essere preventivamente autorizzati dal Sindaco.

Art. 114: Esecuzione lavori da parte di privati all'interno dei cimiteri

1. Gli incaricati dell'allestimento delle tombe potranno occupare provvisoriamente il suolo per il deposito del materiale di costruzione e degli attrezzi da lavoro, salvo a rendere sgombrato il terreno appena ultimati i lavori.

2. Nel cimitero è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono essere introdotti solo a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, le connessioni delle piastre, le iscrizioni su lapidi e monumenti.

Art. 115: Materiale proveniente da scavi e demolizioni

1. Tutto il materiale proveniente dalle opere di demolizione, non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico.

2. E' tuttavia in facoltà del Concessionario utilizzare il materiale di scarico per ricoprire i bassifondi o quello di demolizione per il restauro di monumenti eventualmente danneggiati durante le esumazioni di salme risultate non mineralizzate.

Art. 116: Ingresso al cimitero

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.

2. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi e per i veicoli di servizio

usati dagli operatori comunali o dei privati che devono eseguire lavori all' interno del cimitero.

Art. 117: Circolazione e sosta

1. E' vietato introdursi nei cimiteri e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare o divendere.
2. E' vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri e bancarelle lungo il fronte principale dei cimiteri, se non negli spazi appositamente delimitati e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.
3. La prestazione di servizi di cura delle tombe è riservata ai congiunti e al Concessionario.

Art. 118: Divieti di ingresso e di introduzione di oggetti particolari

E' vietato l'ingresso ai cimiteri di ragazzi di età inferiore ai dieci anni, non accompagnati da persone adulte e di coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale. E' vietato introdurre nel cimitero armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

Art. 119: Pulizia interna

1. La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse tra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni impedimento.
2. Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.
3. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e rimosse.

Art. 120: Divieti speciali

1. Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero. E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai vialetti, sedere sui tumuli o sui monumenti.
2. E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle.
3. E' pure proibito lasciare rifiuti, raccogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché portare fuori del cimitero, senza la preventiva autorizzazione, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

Art. 121: Obbligo di comportamento

Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazione o tumulazione di salme e in ogni qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare al rispetto dovuto al luogo, verrà richiamato al dovere e, occorrendo, denunciato all'Autorità Giudiziaria. Le persone che entrano nel cimitero devono conformarsi a quanto prescritto nel presente regolamento.

CAPO XVI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 122: Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazione al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 od al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono accertate e punite ai sensi dell' art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Art. 123: Ordinanze del Sindaco

E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Art. 124: Abrogazione precedenti disposizioni

E' abrogato il precedente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 220 del 24.10.1977 e successive modificazioni. E' implicitamente abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione.

Art. 125: Seppellimento delle salme nel rispetto della zona di residenza in vita

1. Le salme dei defunti di norma verranno seppellite nel cimitero esistente nella zona di residenza in vita.

In caso di esaurimento dei posti disponibili nei suddetti cimiteri i seppellimenti verranno effettuati nel cimitero comunale più vicino alla residenza in vita.

INDICE:

CAPO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI	
Art. 1 Finalità delle norme	
Art. 2 Competenze del servizio	
CAPO II: DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	
Art. 3 Denuncia dei decessi	
Art. 4 Denuncia decessi accidentali o delittuosi	
Art. 5 Denuncia della causa di morte	
Art. 6 Comunicazione decessi dovuti a reati	
Art. 7 Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali	
Art. 8 Decesso di persona fuori della sua dimora	
Art. 9 Medico necroscopo	
Art. 10 Servizi gratuiti ed a pagamento	
CAPO III: AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO	
Art. 11 Autorizzazione alla sepoltura	
Art. 12 Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria	
Art. 13 Nati morti e prodotti abortivi	
CAPO IV: OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	
Art. 14 Periodo di osservazione	
Art. 15 Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente	
Art. 16 Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo-diffusiva o per iniziato stato di putrefazione	
Art. 17 Disposizione della salma durante il periodo di osservazione	
Art. 18 Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività	
Art. 19 Deposito di osservazione	
Art. 20 Trasporto salme al deposito di osservazione	
Art. 21 Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione	
Art. 22 Depositi ed obitori speciali	
CAPO V: SEPOLTURA DEI CADAVERI	
Art. 23 Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico – Autopsie – Trattamenti per la conservazione dei cadaveri	
Art. 24 Deposizione del cadavere nel feretro	
Art. 25 Obbligo del feretro individuale	
Art. 26 Caratteristiche feretri per inumazioni	
Art. 27 Divieto di uso di materiale non biodegradabile	
Art. 28 Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni	
Art. 29 Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune	
Art. 30 Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune	
Art. 31 Chiusura del feretro per trasporto di salma	
Art. 32 Fornitura gratuita dei feretri	
CAPO VI: TRASPORTO DEI CADAVERI	
Art. 33 Trasporto dei cadaveri	
Art. 34 Trasporto funebre	
Art. 35 Definizione di trasporto	
Art. 36 Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività	
Art. 37 Trasporto salme ad altro Comune o all'estero	
Art. 38 Autorizzazione al trasporto	
Art. 39 Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune	
Art. 40 Rilascio dell'autorizzazione al trasporto	
Art. 41 Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive	
Art. 42 Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri	
Art. 43 Obbligo dell'autorizzazione per il trasporto di salma fuori del Comune	
Art. 44 Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche	

Art. 45 Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili	
Art. 46 Trasporto cadaveri da e per l'estero	
CAPO VII: CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO	
Art. 47 Documenti d'accompagnamento al cimitero per la sepoltura	
Art. 48 Ricevimento cadaveri e resti mortali	
Art. 49 Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni	
Art. 50 Consegna registro al Comune	
Art. 51 Divieto di riapertura del feretro	
CAPO VIII: ASSETTO DEL CIMITERO	
Art. 52 Camera mortuaria	
Art. 53 Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture distinte	
Art. 54 Disposizione campi comuni	
Art. 55 Segni funerari	
Art. 56 Planimetria del cimitero. Custodia e aggiornamento	
CAPO IX: SISTEMI DI SEPOLTURA	
Art. 57 Scavatura e utilizzazione delle fosse per inumazione nei campi comuni	
Art. 58 Numerazione ed individuazione delle fosse	
Art. 59 Dimensione dei monumenti funebri Fosse di inumazione	
Art. 60 Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento	
Art. 61 Fosse per inumazione. Dimensioni	
Art. 62 Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa	
Art. 63 Sepolture distinte e/o private: natura e concessione	
Art. 64 Sistema di tumulazione	
Art. 65 Installazione di lapidi e monumenti funebri	
Art. 66 Casse per le tumulazioni	
Art. 67 Divieto di riapertura sepolture	
CAPO X: CREMAZIONE	
Art. 68 Normativa di riferimento e crematorio	
Art. 69 Manifestazione della volontà del defunto alla cremazione.	
Art. 70 Modalità per il rilascio dell' autorizzazioni alla cremazione-	
Art. 71 Urne cinerarie e modalità per loro conservazione	
Art. 72 : Autorizzazione alla dispersione ceneri	
Art. 72 bis : Incaricati e luoghi dispersione ceneri	
Art. 73 Affidamento urna cineraria ai familiari	
CAPO XI: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
Art. 74 Esumazioni ed estumulazioni – Carattere	
Art. 75 Esumazioni ordinarie	
Art. 76 Esumazioni ordinarie: salme non mineralizzate	
Art. 77 Esumazioni straordinarie	
Art. 78 Esumazioni straordinarie: limiti temporali	
Art. 79 Estumulazioni ordinarie	
Art. 80 Divieto di riduzione di salme estumulate	
Art. 81 Estumulazioni straordinarie	
Art. 82 Norme particolari per le estumulazioni straordinarie	
Art. 83 Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni	
Art. 84 Sistemazione dei resti mortali	
Art. 85 Ossario comune	
CAPO XII: CONCESSIONI	
Art. 86 Modalità di richiesta concessioni d'uso	
Art. 87 Uso delle concessioni	
Art. 88 Subentri	
Art. 89 Rilascio delle concessioni e prenotazioni in vita.	
Art. 90 Durata e decorrenza delle concessioni	
Art. 91 Rinnovo delle concessioni	
Art. 92 Limitazione del diritto d'uso delle concessioni distinte	
Art. 93 Divieto di cessione delle concessioni	

Art. 94 Decadenza della concessione	
Art. 95 Manutenzione sepolture private	
Art. 96 Revoca delle concessioni	
Art. 97 Retrocessione volontaria dalle concessioni	
Art. 98 Risoluzione consensuale dei contratti di concessione	
Art. 99 Estinzione naturale delle concessioni	
Art. 100 Cappelle e sepolcreti familiari	
Art. 101 Concessioni per la costruzione di cappelle private	
Art. 102 Diritto di uso delle cappelle private	
Art. 103 Progetti di costruzioni	
Art. 104 Manutenzione delle cappelle	
Art. 105 Cessione della cappella per atto tra privati.	
Art. 106 Decadenza delle concessioni di aree ove sono costruite le cappelle	
Art. 107 Sistemazione dei resti mortali e diritti sugli arredi funebri.	
CAPO XIII: SOPPRESSIONE DEI CIMITERI	
Art. 108 Soppressione cimiteri – Norme applicabili	
CAPO XIV: SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI	
Art. 109 Sepolcri privati fuori dai cimiteri – Norme applicabili	
Art. 110 Onoranze funebri particolari	
CAPO XV: SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA	
Art. 111 Custodia dei cimiteri	
Art. 112 Orario di apertura dei cimiteri, ricevimento salme, inserimento urne e cassette	
Art. 113 Sepoltura e tumulazione delle salme	
Art. 114 Esecuzione lavori da parte di privati all’ interno dei cimiteri	
Art. 115 Materiale proveniente da scavi e demolizioni	
Art. 116 Ingresso al cimitero	
Art. 117 Circolazione e sosta	
Art. 118 Divieto di ingresso e di introduzione di oggetti particolari	
Art. 119 Pulizia interna	
Art. 120 Divieti speciali	
Art. 121 Obbligo di comportamento	
CAPO XVI: DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 122 Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni	
Art. 123 Ordinanze del Sindaco	
Art. 124 Abrogazione precedenti disposizioni	
Art. 125 Seppellimento delle salme nel rispetto della zona di residenza in vita	